



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FRANCESCO BASILE
DR. FABIO LARUSSA
DR. MARIO TOMEI
DR. FEDERICA RE
DR. ANTONELLO LUPARELLI
DR. ADRIANO REALI

Roma, 15/1/2018

BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2018

Pagamento retribuzioni del personale dipendente

Vi rendiamo noto che a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non potranno più pagare le retribuzioni in contante.

Le uniche forme di pagamento ammesse saranno le seguenti:

- bonifico su conto indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronici;
- contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- assegno bancario o circolare consegnato direttamente al lavoratore (o a un suo delegato, ma solo in caso di comprovato impedimento del lavoratore).

Rientrano nella normativa in questione sia i rapporti di lavoro subordinato che quelli di collaborazione coordinata e continuativa; restano escluse colf e badanti.

Il mancato rispetto di quanto sopra viene punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 €, che però non verrà irrogata nei primi 180 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Iva agevolata al 10% su interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Come è noto, l'articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) prevede che sono soggette all'aliquota IVA del 10% le prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Nel caso in cui, per l'effettuazione dell'intervento, vengano utilizzati i c.d. beni significativi, e cioè:

- ascensori e montacarichi;

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

- infissi esterni e interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetteria da bagni;
- impianti di sicurezza;

L'aliquota agevolata del 10% potrà essere applicata sulla parte relativa ai suddetti beni fino a concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. (Ad esempio se il valore totale della prestazione è pari a 10.000 €, ed i beni significativi incidono per 6.000 €, l'aliquota del 10% sarà applicata sui 4.000 € della prestazione al netto dei beni significativi e su 4.000 € di beni significativi (rispetto ai 6.000 € totali); sui rimanenti 2.000 € si applicherà l'aliquota ordinaria del 22%).

La Legge di bilancio 2018 ha ora stabilito che:

- non rientrano nel valore dei beni significativi le parti staccate dotate di autonomia funzionale rispetto al manufatto principale;
- come valore dei beni significativi deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi;
- la fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.